



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Città del Castagno

PROVINCIA DI COSENZA

UFFICIO DEL SINDACO

EMERGENZA CORONAVIRUS DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 4 AL 17 MAGGIO 2020

Con direttiva del Ministero dell'Interno, prot.n.15350/117 (2), del 2 maggio 2020, sono state chiarite le disposizioni di cui al DCPM del 26 aprile 2020 applicabili dal 4 al 17 maggio 2020.

Preliminarmente è da chiarire che l'art.3, comma 2, introduce l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo di mascherina ovvero i soggetti che interferiscono con i predetti.

E' fatto obbligo a tutti coloro che avvertissero sintomatologie da infezione respiratoria o febbre oltre i 37,5° C, di non uscire di casa e contattare telefonicamente il proprio medico curante.

Spostamenti

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett.a) sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità oppure per motivi di salute.

La novità essenziale consiste negli spostamenti per incontrare congiunti purchè venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale.

La definizione ricomprende i coniugi, i rapporti di parentela, affinità e di unione civile, nonché le relazioni connotate "da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti" (Cass.Sez.IV, 10.11.2014, n.46351).

Si precisa che è fatto divieto di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa, salvo che per esigenze lavorative, di assoluta urgenza oppure motivi di salute.

In ogni caso è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, ma una volta fatto rientro, non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini regionali.

Aree pubbliche e private

E' fatto divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o privati. Il Sindaco ha il potere di disporre la temporanea chiusura di aree specifiche in cui non sia possibile assicurare il rispetto di tale divieto.

E' possibile l'accesso ai parchi, alle ville ed ai giardini pubblici, ma non alle aree attrezzate per il gioco dei bambini. Nel nostro paese la villa comunale continuerà ad



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Città del Castagno

PROVINCIA DI COSENZA

UFFICIO DEL SINDACO

essere chiusa, considerata la modesta estensione di superficie della villa comunale, nonché la circostanza che in molti punti della villa sono presenti attrezzature per il gioco dei bambini.

Riaprirà martedì 5 maggio il cimitero, ma saranno vietati gruppi di visitatori e, comunque, coloro che faranno visita ai defunti dovranno munirsi di mascherina e rispettare la distanza interpersonale di un metro.

Cerimonie funebri.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett.z) i funerali saranno consentiti con la presenza massimo di 15 persone e possibilmente all'aperto.

Commercio

Dal 4 maggio riapriranno i negozi di fiori, piante, semi e fertilizzanti.

Ristorazione e bar.

Le attività di ristorazione e bar continueranno a rimanere chiuse. Sarà consentita la ristorazione a domicilio o con asporto, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti in materia. Per coloro che si recheranno presso i locali per l'asporto del cibo sarà vietata ogni forma di assembramento. Non potranno essere consumati cibi all'interno e la richiesta dovrà avvenire telefonicamente oppure on line.

Attività motoria e sportiva

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett.f) è confermato il divieto di attività ludica o ricreativa all'aperto ed è consentito lo svolgimento di attività sportiva o motoria sia individuale, che con un accompagnatore (per i minorenni o persone non completamente autosufficienti), purchè a distanza di almeno due metri. Non vi è più il limite della prossimità alla propria abitazione.

La lettera g) dello stesso comma consente sessioni di allenamento, a porte chiuse, degli atleti di discipline di interesse nazionale, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e del divieto di assembramento.

E' stato precisato che si può allenare anche chi pratica discipline non individuali in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di assembramento.

Controlli

Al momento dei controlli le circostanze giustificative possono essere fornite nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro idonea a dimostrare le condizioni dichiarate.



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Città del Castagno

PROVINCIA DI COSENZA

UFFICIO DEL SINDACO

Coloro che dovessero infrangere i divieti di cui al DPCM del 26 aprile 2020 incorreranno nelle sanzioni previste.

Nel caso il Sindaco dovesse rilevare violazioni dei divieti, assembramenti, affollamenti e, comunque, ritenere che la circolazione di persone possa compromettere le misure adottate a tutela della salute pubblica, con ordinanza contingibile ed urgente potrà disporre limitazioni alle libertà consentite dal DPCM 26 aprile 2020, salvo provvedimenti governativi che dovessero intervenire a seguito dell'evolversi della situazione.

Dalla Residenza Municipale il 3 maggio 2020

Il Sindaco
Avv. Giulio Tarsitano